



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

**dott. Lina RUBINO**

**Presidente**

**dott. Marco ROSSETTI**

**Consigliere**

**dott. Augusto TATANGELO**

**Consigliere relatore**

**dott. Paolo PORRECA**

**Consigliere**

**dott. Raffaele ROSSI**

**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al numero 1355 del ruolo generale dell'anno  
2022, proposto

**da**

**D**

rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso,  
dall'avvocato

**-ricorrenti-**

**nei confronti di**

**FINO 2 SECURITISATION S.r.l. con socio unico (C.F.:**

**-controricorrente-**

**E**

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.:**  
**in persona del legale rappresentante**

**pro tempore**

**Oggetto:**

**OPPOSIZIONE AGLI ATTI  
ESECUTIVI  
(ART. 617 C.P.C.)**

Ud. 10/09/2023 P.U.

R.G. n. 1355/2022

Rep. \_\_\_\_\_



rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato  
(C.F.:

**-resistente-**

**nonché**

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (P.I.: 09339391006), in persona del legale rappresentante *pro tempore***

**UNICREDIT S.p.A. già Banco di Sicilia S.p.A. (P.I.: 00348170101), in persona del legale rappresentante *pro tempore***

**SARC SOCIETA' ACQUISIZIONE E RIFINANZIAMENTO CREDITI S.r.l. (P.I.: 00751270141), in persona del legale rappresentante *pro tempore***

**RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (P.I.: 00833920150), in persona del legale rappresentante *pro tempore***

**-intimati-**

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2914/2021, pubblicata in data 28 giugno 2021;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 settembre 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;  
uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

### **Fatti di causa**



Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, accertato che il notaio delegato alla vendita Gaetano aveva personalmente incassato il prezzo di aggiudicazione di un immobile pignorato, per € 93.500,00, omettendo di versarlo su libretto intestato alla procedura stessa, il giudice dell'esecuzione (a distanza di diversi anni dai fatti), ha ordinato agli eredi del notaio, frattanto deceduto, Domenica Bianca Maria ed Edoardo Giuseppe di pagare l'importo in questione, maggiorato degli interessi, per complessivi € 113.940,62, *"mediante apertura di un libretto di deposito bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.E."*.

La ed i hanno proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento, ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'opposizione, per difetto di interesse degli opposenti.

Ricorrono Domenica Bianca Maria ed Edoardo Giuseppe sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Fino 2 Securitisation S.r.l., rappresentata da doValue S.p.A..

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato atto di costituzione in vista dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione orale.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

### **Ragioni della decisione**

**1.** Con il primo motivo del ricorso si denuncia *«Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360 n.3 c.p.c. in re-*



lazione agli artt. 37, 100, 158, 161, 183, 484, 617, 618  
c.p.c.».

I ricorrenti sostengono che, nonostante il tribunale abbia espressamente affermato che il provvedimento impugnato, contenente un ordine di pagamento diretto nei loro confronti, terzi estranei al processo esecutivo in corso, non poteva affatto essere emesso dal giudice dell'esecuzione, ed era anzi addirittura un atto "abnorme", lo avrebbe erroneamente ritenuto non "opponibile", dichiarando inammissibile la loro opposizione agli atti esecutivi.

Contestano altresì le considerazioni contenute nella sentenza impugnata in relazione alla inammissibilità dei motivi di opposizione che non erano stati dedotti già con il ricorso originario rivolto al giudice dell'esecuzione, ma avanzati solo con l'atto introduttivo del giudizio di merito a cognizione piena.

Con il secondo motivo si denuncia «Nullità della sentenza; art. 360 n.4 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 132 c.II° n.4 c.p.c. e 111 Cost.».

I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata sarebbe insanabilmente contraddittoria sul piano logico, in quanto in essa il tribunale ha dapprima affermato che l'atto esecutivo "abnorme" sarebbe suscettibile di essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi, per poi negare l'opponibilità dell'atto in concreto impugnato, pure espressamente qualificato dallo stesso tribunale proprio come "atto abnorme", assumendone erroneamente il difetto di potenzialità lesiva.

I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e, come tali, esaminabili congiuntamente.

Essi sono parzialmente fondati, nei limiti che saranno precisati.

**1.1** È opportuna una premessa sullo svolgimento della vicenda che ha dato luogo al presente giudizio.



Nel corso di un procedimento di espropriazione forzata immobiliare, il notaio Gaetano delegato alla vendita degli immobili pignorati, ha versato su un suo conto bancario personale il ricavato della vendita stessa; dopo essere stato sostituito nella sua funzione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, ha ottenuto un decreto ingiuntivo (diventato definitivo a seguito del rigetto dell'opposizione) per il pagamento del suo compenso e, successivamente, è deceduto.

Non avendo il nuovo professionista delegato rinvenuto nelle disponibilità della procedura il denaro incassato dal notaio Caruso da destinare alla distribuzione, il giudice dell'esecuzione – dopo alcuni anni dai fatti – ha emesso un provvedimento con il quale ha ordinato agli eredi del suddetto notaio (soggetti terzi, estranei alla procedura esecutiva), in solido, di versare l'importo sottratto dal loro dante causa, maggiorato degli interessi legali (per un importo complessivo superiore ad € 100.000,00).

Gli eredi del notaio hanno proposto, avverso tale atto, una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con la quale – pur senza espressamente e specificamente mettere in dubbio il potere astratto del giudice dell'esecuzione di emettere un siffatto ordine di pagamento nei loro confronti – hanno contestato, in concreto, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione e, segnatamente, hanno sostenuto che, in relazione alla stessa, era maturata la prescrizione e, comunque, che il pagamento non poteva essere ordinato in solido a tutti gli eredi, trattandosi di obbligazione parziaria, proprio in quanto ereditaria.

Solo nell'instaurare il giudizio di merito dell'opposizione, dopo lo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, hanno poi avanzato ulteriori contestazioni, in buona parte, comunque, anch'esse attinenti all'esistenza della loro obbligazione restitutoria (in particolare, hanno sostenuto



che sull'inesistenza dell'obbligazione restitutoria si sarebbe formato un giudicato esterno, avendo il notaio delegato chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per rigetto dell'opposizione, in relazione al pagamento delle sue spettanze professionali, il che, a loro dire, implicherebbe l'inesistenza di una sua possibile responsabilità professionale); hanno sostenuto, altresì, che sulla responsabilità dell'ausiliario di giustizia sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei Conti.

**1.2** L'opposizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

Il tribunale, dopo una lunga premessa sui caratteri generali dell'opposizione agli atti esecutivi, ha, in primo luogo, affermato che non potevano ritenersi ammissibili i motivi di opposizione non avanzati con l'originario ricorso introduttivo rivolto al giudice dell'esecuzione ma solo, per la prima volta, con l'atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena.

Ha, quindi, concluso che l'atto del giudice dell'esecuzione impugnato era da considerarsi, in effetti, "abnorme", dal momento che detto giudice non ha il potere di emettere condanne nei confronti di terzi estranei al processo esecutivo, ma non era suscettibile di opposizione agli atti esecutivi per difetto di interesse, in quanto, proprio perché "abnorme", esso era da ritenersi in sostanza di per sé privo di qualsiasi effetto e, quindi, "non lesivo" dell'interesse degli opposenti.

**1.3** Gli opposenti censurano la decisione, sostenendo che, come del resto affermato – contraddittoriamente – dallo stesso tribunale nella prima parte della motivazione della sentenza impugnata, anche l'atto "abnorme" è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, se lesivo: dunque, sussisteva senz'altro il loro interesse ad agire con tale opposizione, onde ottenere la revoca del provvedimento del giudice dell'esecuzione che, ingiungendo loro, espressamente, di versare la somma di danno in contestazione, non poteva che ritenersi tale.



Il ricorso è fondato, nei limiti che saranno esposti.

**1.4** Non vi è dubbio che giudice dell'esecuzione, in coerenza con i caratteri della funzione della giurisdizione esecutiva, non disponga, in linea generale, di poteri di cognizione (ad eccezione dei casi in cui, entro determinati limiti e a determinati effetti, tali poteri gli siano espressamente attribuiti dalla legge). Tanto meno, dispone del potere di emettere statuizioni di condanna, essendo ad esso attribuiti esclusivamente i poteri connessi con lo svolgimento del processo esecutivo ed espressamente previsti dalla legge. Esula, dunque, con tutta evidenza, dalle sue attribuzioni l'accertamento delle situazioni soggettive nei rapporti con soggetti estranei alla procedura esecutiva e, soprattutto, l'emissione di provvedimenti di condanna degli stessi al pagamento di somme di danaro.

Di conseguenza, non vi è dubbio che il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione contenente un ordine di pagamento nei confronti di terzi estranei alla procedura sia manifestamente illegittimo.

D'altra parte, è altrettanto innegabile che un provvedimento giudiziario che ordina a determinati soggetti il pagamento di una somma di danaro sia di per sé lesivo degli interessi dei destinatari dell'ordine stesso che lo ritengano illegittimo e, quindi, qualora si tratti di un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio delle sue funzioni (sia pure evidentemente esorbitando dalle stesse), che questi ultimi abbiano certamente l'interesse, anche concreto, a proporre l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per ottenere il suo annullamento.

Sotto questo aspetto, deve ritenersi manifestamente fondata la censura con la quale viene contestata la decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso l'ammissibilità dell'opposizione, per difetto di interesse degli opposenti.



È, del resto, altresì fondata anche la censura di insanabile contraddittorietà logica della motivazione della sentenza impugnata, perché in essa, da una parte, si afferma che l'atto "abnorme" sarebbe sempre suscettibile di opposizione agli atti esecutivi e che il provvedimento del giudice dell'esecuzione nella specie opposto è da ritenere effettivamente "abnorme", mentre, dall'altra parte, si statuisce, in palese contraddizione con tali premesse, che l'opposizione in concreto proposta sarebbe inammissibile per difetto di interesse.

Il ricorso deve essere quindi certamente accolto, in quanto l'opposizione avanzata dai ricorrenti è da ritenersi ammissibile, quanto meno sotto il profilo della sussistenza del loro interesse ad agire, con conseguente cassazione della decisione impugnata con rinvio, affinché detta opposizione sia decisa nel merito.

**1.5** È opportuno precisare che, ferma restando la fondatezza dei profili del ricorso sin qui esaminati, le ulteriori censure avanzate dai ricorrenti risultano manifestamente infondate.

**1.5.1** In particolare, nella parte in cui afferma che non possono essere avanzati ulteriori motivi di opposizione per la prima volta con l'atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena, la sentenza impugnata risulta pienamente conforme, in diritto, alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 - 01, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 - 01; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01; da ultima; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22126 del 24/07/2023, in motivazione), mentre risultano, di contro, manifestamente infondate le contrarie af-



fermazioni dei ricorrenti, secondo cui sarebbe, invece, sempre possibile introdurre nuovi motivi di opposizione con l'atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena.

Altrettanto infondati sono gli assunti dei ricorrenti secondo cui sarebbe sempre rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado, dal giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, la nullità dell'atto esecutivo oggetto di opposizione anche per ragioni diverse da quelle dedotte con l'opposizione, quanto meno laddove si tratti di un vizio così grave da essere qualificabile come "abnormità".

Se un atto del giudice dell'esecuzione è illegittimo, esso può essere sempre impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi, purché non si tratti di atto meramente preparatorio ma di atto direttamente lesivo degli interessi degli opposenti (sui caratteri dell'atto esecutivo opponibile, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14282 del 05/05/2022, Rv. 664846 - 01) e anzi, di regola, esso deve essere impugnato entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., perché, in mancanza, si determina la sua sanatoria. Ed anche laddove si tratti di vizi per i quali non sia configurabile la sanatoria a seguito di mancata opposizione nei termini di legge (come in effetti avviene, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, in determinati casi di nullità insanabili: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, Rv. 640526 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 35878 del 06/12/2022, Rv. 666303 - 01), ciò non toglie che, se l'atto sia effettivamente oggetto di opposizione agli atti esecutivi, quest'ultima sia disciplinata dalle regole ordinarie.

Potrà, in determinati casi, anche ritenersi che determinati e specifici effetti dell'atto insanabilmente nullo non si producano in nessun caso e, pertanto, tali effetti potranno eventualmente essere contestati anche in altra sede. Potrò, inoltre, lo stesso giudice dell'esecuzione sempre revocare, in ogni tempo, di sua



iniziativa, l'atto illegittimamente emesso, se affetto da insanabile nullità.

Ma, come già affermato da questa Corte, specificamente per l'applicabilità del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. le decisioni n. 14449 del 2016 e n. 35878 del 2022, da ultimo richiamate), ciò non significa che, laddove sia proposta l'opposizione agli atti esecutivi in relazione ad atti viziati da nullità insanabile, questa debba essere assoggettata ad un regime diverso da quello ordinario.

Di conseguenza, la decisione impugnata deve ritenersi conforme a diritto nella parte in cui ha ritenuto inammissibili e come tali non esaminabili, né rilevabili di ufficio dal giudice del merito, i motivi di opposizione avanzati dai ricorrenti solo con l'atto introduttivo della fase a cognizione piena del giudizio oppositivo.

**1.5.2** La decisione impugnata va, altresì, esente da censure nella parte in cui in essa si rileva che, nella specie, con il ricorso originario, gli unici motivi di opposizione avanzati dagli opposenti erano relativi alla prescrizione ed alla parziarietà dell'obbligazione contestata (come si evince, del resto, dall'esame diretto dell'atto di opposizione originario, in atti).

**1.6** In definitiva, il ricorso è da ritenersi fondato, nei limiti fin qui chiariti, sulla base del principio di diritto per cui qualsiasi atto emesso dal giudice dell'esecuzione che si sostenga illegittimo (purché immediatamente lesivo e non meramente preparatorio) è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi da parte di chi abbia interesse a ottenerne l'annullamento e, in ogni caso, dai destinatari dell'atto stesso, a prescindere dalla "gravità" del vizio dedotto, con la precisazione, peraltro, che l'opposizione agli atti esecutivi segue in tal caso il suo ordinario regime (con termine perentorio per la proposizione e oggetto limitato ai motivi di opposizione effettivamente dedotti con il ricorso al giudice dell'esecuzione depositato entro quel



termine) e non è, pertanto, possibile che essa sia accolta per ragioni diverse da quelle poste a base del ricorso originario o introdotte solo con la fase di merito a cognizione piena; e con l'ulteriore precisazione che, nel caso di nullità radicali, tali da impedire comunque la sanatoria dell'atto illegittimo per la sua mancata opposizione e tali da impedire allo stesso di produrre determinati effetti, saranno sempre possibili sia ulteriori contestazioni di tali pretesi effetti nelle sedi opportune, sia la revoca di ufficio in ogni tempo dell'atto illegittimo da parte del giudice dell'esecuzione, ma senza alcuna alterazione dell'ordinario regime dell'eventuale opposizione agli atti esecutivi in concreto proposta.

Ne consegue, ai fini del presente giudizio, che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio affinché, in sede di rinvio, siano decisi nel merito i motivi di opposizione tempestivamente avanzati con il ricorso originario rivolto al giudice dell'esecuzione.

**3.** Il ricorso è accolto, nei limiti di cui in motivazione, e la sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

### **per questi motivi**

#### **La Corte:**

- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata in relazione alle sole censure accolte, con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 19 settembre 2023.

**L'Estensore**

Augusto TATANGELO

**Il Presidente**

Lina RUBINO

